Società Energetica Lucana
energia & natura

Procedura aperta per la fornitura di gas naturale ai Soggetti pubblici della Regione Basilicata

SEL GAS11

CONVENZIONE

CIG BB85A803D0

Centrale di Committenza

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA

("SEL GAS11")

Società Energetica Lucana Spa, con sede legale in Potenza (PZ), C.so Umberto I n. 28, P.IVA 01708170764, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Luigi Modrone, nato a Potenza (PZ) il 13/02/1975 (nel seguito per brevità anche "Società");

e

NOVA AEG Spa, con sede legale in Vercelli (VC), Via Nelson Mandela n. 4, P. IVA 02616630022, in persona del Presidente e legale rappresentante, Patrizio Dettoni, nato a Casorate Sempione (VA) il 23/10/1955 (nel seguito per brevità anche "Aggiudicatario" o "Fornitore");

di seguito congiuntamente anche "Parti"

Premesso che

a) la Società Energetica Lucana S.p.A., costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei Soggetti pubblici della Regione Basilicata ("Amministrazioni") così come disposto dall'art.9 L.R. Basilicata 31/2008 ha indetto, in qualità di centrale di committenza regionale in materia di energia, una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di gas naturale in favore delle Amministrazioni, ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 36/2023; L. 120/2020; L. 108/2021; L. 238/2021; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013.

b) è stata adottata la delibera a contrarre n. 26U019 del 04/05/2026;

c) sono stati soddisfatti gli obblighi di pubblicità legale previsti dalla delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023 recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» e nello specifico si è proceduto a trasmettere le informazioni sulla Procedura alla BDNCP e la Procedura di gara è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) in data 06/05/2026 e sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (PVL) dell'ANAC in data 07/05/2026, nonché, a norma di legge anche sul sito web della Società e sulla Piattaforma di *e-procurement*;

d) con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 26AU033 del 17/07/2026 è stata disposta l'aggiudicazione in favore del concorrente NOVA AEG Spa;

e) i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario hanno avuto esito positivo;

f) la richiesta dell'Informazione Antimafia è stata inoltrata tramite BDNA il giorno 16/06/2026 (prot. n. PR_VCUTG_Ingresso_0017028_20260616; sono decorsi i termini per procedere, sotto condizione, anche in assenza di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.Lgs 159/2011 e la presente Convenzione viene dunque sottoscritta in assenza della stessa, ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all'art. 92, commi 3 e 4, D.Lgs 159/2011;

g) con verbale di esecuzione anticipata del 22/07/2026, l'Ing. Nicola Lasco, Direttore dell'esecuzione, ha disposto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 31, comma 2, lett. c) dell'Allegato

II.14 del D.lgs n. 36/2023, l'esecuzione anticipata e l'avvio immediato, per motivate ragioni, delle attività nell'ambito della fornitura di gas naturale ai Soggetti pubblici della Regione Basilicata - SEL GAS11;

h) l'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione;

i) Le Amministrazioni individuate all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e ss.mm.ii. potranno aderire alla presente convenzione mediante emissione e trasmissione di Ordinativo di fornitura nel periodo di validità ed efficacia della convenzione con conseguente perfezionamento del contratto attuativo e, contestuale, manifestazione del consenso alla fruizione dei servizi aggiuntivi offerti da SEL S.p.a., mediante invio dell'apposito modulo (**Allegato "B"**);

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione, si intende per:
   a. **SEL/Società/Stazione Appaltante**: Società Energetica Lucana s.p.a.;
   b. **Regione**: Regione Basilicata;
   c. **Amministrazioni**: i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e ss.mm.ii.;
   d. **Amministrazione ordinante/contraente**: Amministrazione che aderisce alla Convenzione mediante emissione e trasmissione di un Ordinativo di fornitura nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione con conseguente perfezionamento del Contratto attuativo;
   e. **Amministrazione già in Convenzione/già in fornitura:** Amministrazione che ha aderito alla precedente Convenzione per la fornitura di gas naturale siglata dalla Società;
   f. **Convenzione**: la Convenzione stipulata/da stipulare tra la Società e l'Aggiudicatario di ciascun Lotto;
   g. **SEL GAS11**: la denominazione abbreviata della procedura con cui si è proceduto all'affidamento della convenzione;
   h. **Concorrente:** l'operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara;
   i. **Aggiudicatario**: il Concorrente risultato aggiudicatario della gara;
   j. **Fornitore**: l'Aggiudicatario che sottoscrive la Convenzione obbligandosi a quanto in essa previsto;
   k. **Codice**: il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
   l. **RUP**: Responsabile Unico di Progetto;
   m. **Bando**: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
   n. **Piattaforma/Piattaforma per gli ordinativi**: piattaforma telematica per la gestione degli Ordinativi accessibile all'indirizzo https://gare.societaenergeticalucana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
   o. **Ordinativo di fornitura/Ordinativo**: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, conforme all'Allegato "A" alla presente convenzione (Allegato n. 4 al Disciplinare di gara), con il quale le Amministrazioni manifestano la volontà di aderire alla Convenzione e richiedono la fornitura per i quantitativi specificati;
   p. **Contratto attuativo/di fornitura:** il contratto tra le Amministrazioni Contraenti e il fornitore che si perfeziona a seguito della trasmissione dell'Ordinativo di fornitura con le modalità previste nel presente disciplinare e nella Convenzione;
   q. **Punto di Consegna (PdC)**: il punto coincidente con il punto di consegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;

r. **Punto di Riconsegna (PdR)**: il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale;
s. **PCS:** è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,10 MJ/smc. Ai fini della presente Convenzione e dei relativi allegati, i corrispettivi del gas naturale si riferiscono a tale PCS; sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;
t. **Anno termico**: il periodo compreso tra il 1°ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo;
u. **Prestazioni contrattuali**: prestazioni conseguenti alla stipula della Convenzione e dei contratti di fornitura;
v. **Data di attivazione della fornitura**: data di inizio dell'erogazione del gas naturale;
w. **Distributore**: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Amministrazione;
x. **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
y. **Switch/Switching**: processo attraverso il quale avviene il cambio Fornitore rispetto a uno o più PdR di una singola Amministrazione.

ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i suoi allegati, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole di funzionamento della Piattaforma per gli ordinativi su cui verranno emessi gli ordinativi di fornitura, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
   - l'**Allegato "A"**: Ordinativo di Fornitura,
   - l'**Allegato "B"**: Modello di adesione alla fruizione dei servizi aggiuntivi offerti da SEL;
   - l'**Allegato "C"**: Offerta Economica del Fornitore.

ARTICOLO 3
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La presente Convenzione e i Contratti di fornitura sono regolati:
   a) dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   b) dalle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche 'Codice') e nei suoi Allegati e da quelle contenute nella normativa da essi richiamata;
   c) dalle norme in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti;
   d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
   e) dal Codice di Etico comportamento e dal Modello organizzativo ex D.lgs n. 231 del 2001 (ED.3) e relative Misure Integrative 2025-27 della SEL, consultabili e scaricabili nella sezione "Altri Contenuti" - "Prevenzione della Corruzione", in "Società Trasparente" sul sito web istituzionale della Società;
2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, SEL e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune

modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

3. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.

ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, da applicare alla fornitura di gas naturale in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e a tutte le connesse prestazioni dovute da parte del Fornitore in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.
2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e ss.mm.ii.
3. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:

QUANTITATIVI	VALORE [smc]
QUANTITATIVO MAX 12 MESI (DURATA CONTRATTUALE)	**17.587.835**
INCREMENTO PER 6 MESI (PROROGA)	8.793.918
INCREMENTO PER 1/5 D'OBBLIGO	3.517.567
QUANTITATIVO MAX GLOBALE (12 MESI + 6 MESI + 1/5 OBBLIGO)	**29.899.320**

Tabella 1 – *Quantitativo massimo e massimo globale.*

4. La Convenzione non è fonte di obbligazione per la Società né nei confronti del Fornitore né nei confronti delle Amministrazioni, salvo quelle espressamente alla stessa riferite; né è fonte diretta di obbligazioni per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione e dell'invio dell'Ordinativo di fornitura e del conseguente perfezionamento del Contratto attuativo.
5. Le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all'utilizzo della Convenzione, ma ne hanno mera facoltà, potendo discrezionalmente richiedere la fornitura mediante emissione ed invio di Ordinativo di fornitura entro i termini di validità ed efficacia della Convenzione e nel rispetto dei quantitativi massimi previsti, i corrispettivi della fornitura saranno in ogni caso calcolati in relazione all'effettivo consumo di gas naturale.
6. Il Fornitore, salvo quanto specificato nella presente convenzione, è obbligato ad eseguire le forniture richieste ai prezzi ed alle condizioni ivi previste, senza poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni Contraenti per eventuali differenze tra il quantitativo massimo (e il corrispondente valore massimo stimato di gara) e i quantitativi effettivamente richiesti e/o erogati o per le differenze tra l'importo contrattuale della Convenzione e i quantitativi effettivamente richiesti e/o erogati.

PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE E DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

7. L'utilizzo della Convenzione avverrà attraverso la Piattaforma per gli ordinativi, secondo la procedura descritta nel documento "Guida all'adesione" disponibile sul sito web istituzionale della SEL, nella pagina dedicata alla Convenzione SEL GAS11 raggiungibile al link:
   - https://societaenergeticalucana.it/convenzione-sel-gas11/.

8. Gli acquisti, in adesione alla convenzione, avverranno attraverso l'emissione di validi Ordinativi di Fornitura da parte del Punto Ordinante dell'Amministrazione Aderente/Contraente.
9. Il Fornitore, pertanto, si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
10. L'Ordinativo è il documento, redatto in conformità all'**Allegato "A"**, completo dei suoi allegati, da trasmettere attraverso la Piattaforma per gli ordinativi, con cui l'Amministrazione:
    - aderisce alla presente convenzione con l'indicazione di PdR e consumi;
    - manifesta l'adesione alla fruizione dei servizi aggiuntivi offerti dalla Società (**Allegato "B"**),
    - richiede la fornitura di gas naturale in uno o più dei propri PdR.

    L'Ordinativo di fornitura deve indicare per ogni PdR il luogo, le caratteristiche ed il quantitativo annuo presunto della fornitura per tutta la durata del singolo contratto. Il quantitativo annuo presunto verrà calcolato sul consumo storico da parte dell'Amministrazione richiedente, restando inteso che **il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato**.
11. L'Amministrazione nell' Ordinativo di fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e distribuzione in conformità alla normativa vigente.
12. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali, l'Amministrazione ordinante allega all'Ordinativo l'apposita dichiarazione fiscale e la trasmette congiuntamente ad esso. Nel caso di tardiva trasmissione della dichiarazione fiscale, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile, previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
13. Entro il quantitativo massimo il Fornitore è tenuto ad erogare alle Amministrazioni il gas naturale necessario a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle stesse e quindi anche se detto fabbisogno dovesse non corrispondere, perché maggiore o minore, al quantitativo indicato nell'Ordinativo di fornitura, salvo il limite del quantitativo massimo previsto.
14. Per effetto dell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
15. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione della Convenzione, i singoli Contratti di fornitura della Convenzione si concludono il settimo giorno lavorativo successivo alla semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di fornitura, fatte salve le ipotesi di legittima non accettazione dell'Ordinativo di seguito specificate.

CASI DI LEGITTIMA NON ACCETTAZIONE DEGLI ORDINATIVI

16. Il Fornitore è legittimato a non accettare e a non dare esecuzione agli Ordinativi di fornitura:
    - trasmessi da Soggetti diversi dalle Amministrazioni legittimate ad emetterli;
    - non completi in ogni parte necessaria ossia non conformi all'Ordinativo di cui all'Allegato "A".

COMUNICAZIONI DEL FORNITORE

17. Il fornitore è tenuto ad effettuare, per via telematica attraverso la Piattaforma e/o a mezzo PEC, all' Amministrazione ordinante ed alla SEL le seguenti comunicazioni nei termini di seguito specificati:

a) **comunicazione di accettazione dell'Ordinativo e di avvenuto invio al Distributore della richiesta di attivazione della fornitura** entro 7 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo,
b) **comunicazione di esito positivo della richiesta di attivazione della fornitura e di conferma della data di attivazione** tempestivamente e comunque entro il giorno 10 del mese antecedente l'attivazione della fornitura (es. 10 giugno 2025 per l'avvio della fornitura il 1° luglio 2025). A tale comunicazione andrà allegata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
c) **comunicazione di esito negativo della richiesta di attivazione della fornitura**, tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla ricezione dell'esito negativo. In tale comunicazione dovranno essere indicate le ragioni dell'esito negativo. In tal caso Il Fornitore dovrà assistere le Amministrazioni nella predisposizione di un nuovo Ordinativo al fine di superare le problematiche che hanno impedito in precedenza l'attivazione (es. modifica e/o integrazione dati);

18. La **data di attivazione della fornitura** coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli ordinativi (es. invio Ordinativo entro il 20 maggio, attivazione forniture 1° luglio), purché le Amministrazioni trasmettano detti ordinativi nei termini. Nel caso di PdR già in fornitura con l'Aggiudicatario, non essendo necessario procedere allo switch, la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del mese successivo, anziché con il primo giorno del secondo mese successivo.
    Nello specifico il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 24:00 del 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti.
    Nel caso il suddetto termine coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di gas naturale (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PdR) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).
    Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di gas naturale secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di fornitura.
19. L'Amministrazione dovrà indicare nell'Ordinativo di fornitura la data di attivazione tenendo conto di quanto sopra o, in alternativa, una data successiva se il contratto con il Fornitore uscente prevede termini di preavviso maggiori. Fermo restando il caso di esito negativo dello switch, il Fornitore deve attivare la fornitura a partire dalla data indicata nell'Ordinativo.
20. Le Amministrazioni, successivamente alla stipula del Contratto di fornitura, possono aggiungere PdR all'Ordinativo di fornitura allora trasmesso, richiedendolo al Fornitore e senza dover emettere un nuovo Ordinativo, sempre che detta integrazione non comporti un aumento del valore stimato della fornitura. In caso, invece, di aumento del valore stimato della fornitura occorrerà emettere un ulteriore Ordinativo.
21. Ove non venga concordato con l'Aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula della Convenzione avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione, il Fornitore con la sottoscrizione della

presente Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di SEL. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 5
DURATA

1. **La presente Convenzione ha durata** decorrente dalla sottoscrizione o dalla data di esecuzione anticipata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, **fino al 31/07/2027**.
2. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere gli Ordinativi di fornitura; ne consegue che la Convenzione resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
3. **I Contratti di fornitura** attivati tramite Ordinativo, indipendentemente dalla data di attivazione della fornitura, **avranno durata fino al 30/09/2027**.
4. **L'esecuzione dei Contratti di fornitura non potrà avere inizio prima del 01/10/2026**.
5. La SEL si riserva, in applicazione dell'art. 120 comma 10 del Codice, di prorogare la convenzione per un'ulteriore durata massima pari a 6 mesi, ossia fino 31/01/2028, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, con incremento proporzionale dei quantitativi massimi e dell'importo massimo della fornitura, come specificato nella Tabella 1 dell'art. 4 della presente Convenzione.
6. In caso di proroga, il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni nei limiti dei quantitativi massimi previsti.
7. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione.
8. In caso di proroga della Convenzione, i contratti fornitura attivati potranno essere prorogati, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, di ulteriori sei mesi e, in tal caso, avranno durata, indipendentemente dalla data di attivazione, fino al 31/03/2028. La proroga dei contratti di fornitura potrà essere disposta, agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previste, e dovrà essere comunicata al fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratti.
9. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
10. In casi eccezionali, la Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti potranno in corso di esecuzione prorogare, rispettivamente, la Convenzione ed i Contratti attuativi per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso, nei limiti dei quantitativi massimi previsti dalla Convenzione.

ARTICOLO 6
MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche della presente Convenzione e dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. SEL, oltre alla opzione di proroga di cui all'art. 5 della presente Convenzione, può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
3. Le Amministrazioni contraenti possono:

a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione della Convenzione con il nuovo importo, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti sono disciplinate dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato II.14. del Codice, ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni contraenti, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alle Amministrazioni contraenti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
6. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 7
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni previste nella presente Convenzione e ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico

del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di SEL , assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a:
   a) assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
   b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivi per tutta la durata dei Contratti attuativi, tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
   c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati;
   d) ad accettare gli Ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni e a fornire loro gas naturale sino alla concorrenza del limite massimo previsto, in quantità pari a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle Amministrazioni;
   e) ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli Ordinativi di fornitura;
   f) ad erogare gas naturale presso i PdR indicati dalle Amministrazioni ordinanti nell'Ordinativo e per l'intero periodo di fornitura;
   g) ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o del singolo Contratto di fornitura;
   h) in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l'eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l'erogazione del gas naturale;
   i) ad accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara;
   j) a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Società, assumendosene ogni relativa alea;
   k) al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   l) a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura;
   m) a comunicare tempestivamente alla Società le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
   n) a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;

o) a rendere disponibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito web dove poter effettuare il download delle fatture, reperire informazioni relative allo stato di attivazione della fornitura e quant'altro le Parti dovessero di seguito stabilire;
p) a trasmettere alla Società, entro 15 giorni dall'emissione delle fatture, un file in formato Excel contenente tutti i dati presenti nelle fatture stesse (valori di consumo mensile per ogni singolo PdR, imponibile, quota energia, oneri, accise, etc.), conforme al modello che verrà definito nel corso della riunione convocata dalla Società subito dopo la stipula;
q) a trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati sui consumi di gas naturale relativi ad un determinato periodo di fornitura con l'indicazione delle letture del gruppo di misura effettuate dal distributore locale (ove disponibili);
r) al termine della fornitura, a verificare l'allineamento di tutti i dati fiscali, di anagrafica, etc. nei sistemi dei distributori e trasmettere alla Società l'elenco aggiornato di tali dati, relativi a tutte le utenze in convenzione. Ciò al fine di evitare incongruenze nei vari sistemi che potrebbero, come già capitato, comportare problemi di switching al nuovo Fornitore;
s) a rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico;
t) a osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite dalle Amministrazioni contraenti o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione;
u) a trasmettere alla Società o alle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dall'istanza, le informazioni richieste al fine di consentire, alla Società e alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, il controllo circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
v) a trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti;
w) a prendere parte alla riunione, convocata dalla Società subito dopo la stipula, finalizzata a definire nel dettaglio le modalità operative e i termini con cui dare attuazione alle previsioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 8
ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nella presente Convenzione ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Contratto attuativo il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun Contratto di fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità e/o ad attestare la regolare esecuzione delle forniture oggetto dell'Ordinativo di fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 115 e 116 del Codice, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Stante la natura della prestazione erogata la verifica di conformità e/o l'attestazione della regolare esecuzione è diretta ad accertare la correttezza della tipologia di fornitura acquistata e la congruità dei corrispettivi fatturati in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della presente Convenzione.
4. In caso di esito positivo del controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del proprio Contratto di fornitura, l'Amministrazione contraente rilascia la documentazione attestante conformità/

regolare esecuzione e, al fine di consentire lo svincolo della garanzia definitiva, la trasmette alla Società nei termini da quest'ultima indicati.

5. La Società ha la facoltà di controllare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune, che il Fornitore esegua correttamente (ovvero in conformità agli atti di gara ed alla normativa vigente) le prestazioni contrattuali. A tal fine potrà richiedere al Fornitore informazioni ulteriori a quelle già previste nel presente atto ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
6. Ne consegue che il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e alla Società, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga pertanto a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni e dalla Società così come sopra specificato.
7. La SEL non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore, che l'Amministrazione contraente deve contestare direttamente al Fornitore e notificare (solo) per conoscenza alla Società.
8. Il RUP dell'Amministrazione contraente (o il direttore dell'esecuzione, ove nominato) fornisce alla Società dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto. Nell'ambito di tale attività di scambio di informazioni, il RUP dell'Amministrazione contraente deve comunicare, tempestivamente, anche le eventuali problematiche sorte nella fase esecutiva del proprio Contratto di fornitura e gli eventuali inadempimenti del Fornitore.

ARTICOLO 9
RIFERIMENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di SEL e delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionanti, quali riferimenti di contatto, i recapiti di posta elettronica ordinaria e certificata e un numero di telefono, dove intende ricevere le comunicazioni inerenti l'esecuzione della Convenzione e dei Contratti di fornitura e gli Ordinativi di fornitura. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noti tali contatti secondo le previsioni del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti per la fornitura di gas naturale oggetto della Convenzione saranno calcolati, rispetto ai consumi effettivi dei PdR, sulla base:
   - dell'elemento $\mathbf{PSV_{DA,m}}$ - di seguito descritto;
   - degli spread offerti $\mathbf{\Omega_i}$ espressi in €cent/smc e differenziati per Cluster di consumo:
     I. PdR con consumo annuo ≤ 200.000 smc;
     II. PdR con consumo annuo > 200.000 smc.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:
   a) il servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.

b) il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
c) le componenti tariffarie:
   - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i..
d) i corrispettivi unitari variabili:
   - CRV^{FG} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
   - CRV^{I} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
   - CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
   - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
   - CRV^{ST} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
   - CRV^{CS} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i..
e) per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
   - GS_T, RE_T, di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
   - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i..
f) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
g) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.

4. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 2 e 3.
5. Gli spread offerti dal Fornitore, espressi in €cent/smc, sono:

CLUSTER	αi	SPREAD OFFERTI
PdR ≤ 200.000 smc	α_1 = 40,00%	1,27 €cent/smc
PdR > 200.000 smc	α_2 = 60,00%	1,27 €cent/smc

Tabella 2 – *Spread offerti.*

6. Il corrispettivo unitario per le Forniture a Prezzo Variabile, di cui al precedente punto 1, espresso in €cent/smc sarà mensilmente aggiornato come di seguito:

$$\mathbf{P_{i,m} = PSV_{DA,m} + \Omega_i}$$

dove:

- $\mathbf{P_{i,m}}$ è il prezzo del gas naturale, espresso in €cent/smc, del mese m-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $\mathbf{PSV_{DA,m}}$, espresso in €cent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, "*pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.*" così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS. Mensilmente il $PSV_{DA,m}$ individuato come indicato sopra, sarà trasformato in €cent/Smc applicando il PCS come riportato nelle Definizioni.

- **Ωi** è lo spread, espresso in €cent/smc, offerto dal Fornitore e differenziato per Cluster di consumo.

7. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all'Amministrazione.
8. Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Stazione appaltante ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.
9. Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
   a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

10. Il Fornitore fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile e, su richiesta dell'Amministrazione contraente, dovrà emettere la "fattura aggregata" con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i PdR relativi ad ogni singola Amministrazione contraente. Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti.
11. Fermi restando gli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, il Fornitore trasmetterà al all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo di fornitura la versione tradizionale della bolletta in formato pdf entro il giorno successivo all'emissione. La trasmissione potrà avvenire altresì anche attraverso la messa a disposizione dei documenti contabili nel portale web del fornitore.
12. Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti e di ogni altro elemento costituente la fattura.
13. Al termine del contratto, il Fornitore dovrà emettere prontamente la fattura di chiusura del contratto. Sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.
14. In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare:
    - il CIG derivato riportato dalle Amministrazioni contraenti nell'Ordinativo di fornitura;
    - Codice Univoco Ufficio (IPA) e relativa PEC;
    - il riferimento alla Convenzione e all'Ordinativo di fornitura;
    - tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio;
    - per ciascun PdR, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, conguagliando, poi, i consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri di distribuzione di cui sopra verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

15. Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione contraente al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese dell'Amministrazione medesima, sui conti corrente intestati al Fornitore presso:
    - Istituto: UNICREDIT , codice IBAN IT 92 P 02008 05364 000104380912;
    - Istituto: INTESA SAN PAOLO , codice IBAN IT 27 A 03069 30540 100000068558;
    - Istituto: B.P.E.R. BANCA , codice IBAN IT 97 S 05387 10100 000035092292;

    entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura stessa, previa verifica di conformità che dovrà svolgersi entro il medesimo termine.
16. Il termine dei 60 giorni, in luogo dei 30 ordinari, si giustifica, ai sensi dell'art.4, commi 4 e 5, lett. b), del D.Lgs. 231/2002, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- per ragioni organizzative interne alla Società vi è la necessità di allineare i termini di pagamento delle fatture di tutte le Amministrazioni che aderiscono alle Convenzioni della Società medesima. A tal proposito si tenga conto che tutte le Amministrazioni che hanno già aderito alle precedenti Convenzioni della Società hanno la possibilità di pagare entro 60 anziché 30 giorni per espressa previsione convenzionale e che le Aziende Sanitarie, i cui consumi rappresentano buona parte del quantitativo di gas naturale oggetto della presente fornitura, per espressa previsione dell'art. 4 comma 5, lett. b), del D.lgs.231/2002, possono usufruire del termine dei 60 giorni;
- è opportuno tenere conto dei tempi ordinari necessari alle Amministrazioni per effettuare e/o valutare i controlli sulla corretta fatturazione, che possono presentarsi particolarmente articolati a causa della complessità e numerosità delle fatture.

17. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008 n. 40.
18. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
19. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi, gli interessi moratori saranno applicati e calcolati in applicazione di quanto previsto dal D.lgs n. 231/2002.
20. Si specifica che l'importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, previsto dall'art. 6 comma 2 del citato decreto, potrà essere richiesto, ove ne ricorrano i presupposti, per l'intera pratica di recupero del credito, riferito all'intero contratto, e non alle singole fatture insolute che compongono il credito complessivamente fatto valere.
21. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni debitrici e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari.
22. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 4, comma 15, della presente Convenzione e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione.
23. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è

legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.

24. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
25. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai PdR per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il Contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) dei PdR per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o delle Tutele Graduali – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
26. In caso di pagamento mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit* (SDD), l'Amministrazione pagante può richiedere l'emissione di un effetto per ciascuna fattura emessa ed il fornitore dovrà dare seguito a quanto richiesto.
27. In caso di pagamento mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit* (SDD) con addebito di un effetto a fronte di più fatture, l'Amministrazione pagante potrà richiedere al fornitore un report in formato Excel con l'indicazione delle corrispondenti fatture emesse ed il fornitore dovrà dare seguito a quanto richiesto.
28. La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato rispetto, da parte delle singole Amministrazioni, di quanto previsto nel presente paragrafo.

ARTICOLO 11
AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. Nella Convenzione non è prevista una clausola di revisione dei prezzi poiché i corrispettivi previsti per la fornitura di gas naturale sono "per loro natura" già basati su meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento. Difatti, l'adeguamento dei corrispettivi avverrà mensilmente, secondo le modalità di cui all'art. 10.

ARTICOLO 12
PENALI

1. Nelle seguenti ipotesi, fatto salvo il maggior danno, sono applicabili le seguenti penali per determinazione della SEL:
   a) Penale per mancata accettazione di un Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere alla SEL una penale pari all' 1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura/Contratto di fornitura (al netto del valore della proroga e dell'eventuale incremento del 1/5) nelle ipotesi di illegittima mancata accettazione di un Ordinativo di fornitura.

b) Penale per ritardato e/o inesatto adempimento della Convenzione.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere alla SEL una penale pari allo 0,5 per mille del valore della Convenzione (al netto del valore della proroga e dell'eventuale incremento del 1/5) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e/o adempimenti per i quali la presente convenzione prevede un termine e/o per ogni adempimento non conforme alle previsioni della presente convenzione salva l'imputabilità del fatto all'Amministrazione contraente a forza maggiore o a caso fortuito.

2. Nelle seguenti ipotesi, fatto salvo il maggior danno, sono applicabili le seguenti penali per determinazione delle singole Amministrazioni contraenti:

a) Penale per ritardo nell'attivazione della fornitura.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari all' 1 per mille del valore del Contratto di fornitura (al netto del valore della proroga e dell'eventuale incremento del 1/5), per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale.

Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa per le forniture di ultima istanza, il Fornitore si farà carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.

b) Penale per Ritardato e/o inesatto adempimento del singolo Contratto di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari all' 1 per mille del valore del Contratto di fornitura (al netto del valore della proroga e dell'eventuale incremento del 1/5) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e/o adempimenti per i quali la presente convenzione prevede un termine e/o per ogni adempimento non conforme alle previsioni della presente convenzione salva l'imputabilità del fatto all'Amministrazione contraente a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale.

3. **Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali.**

Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo, nei termini suddetti, all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla SEL e/o dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza e, in quest' ultima ipotesi, l'Amministrazione dovrà darne previa comunicazione per iscritto alla Società.

A seguito della contestazione, il Fornitore potrà inoltrare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Società o all'Amministrazione nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Società o dell'Amministrazione, a giustificare il ritardo o l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra. Qualora le deduzioni pervengano solo all'Amministrazione, quest'ultima è comunque tenuta ad informarne la Società.

4. Le Amministrazioni contraenti e/o la SEL potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potranno avvalersi della garanzia definitiva, senza preventiva costituzione in mora né diffida.

5. La SEL e ciascuna Amministrazione Contraente potranno, rispettivamente, applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della convenzione e/o del singolo e rispettivo Contratto di fornitura.
6. Nel caso in cui l'importo totale delle penali applicate superi il limite del 10% dell'importo della Convenzione o dei Contratti di fornitura, la SEL o l'Amministrazione contraente potranno procedere alla risoluzione, rispettivamente, della Convenzione o del singolo Contratto di fornitura.
7. In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La contestazione del ritardo/inadempimento e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente.

ARTICOLO 13
GARANZIE

GARANZIA DEFINITIVA FAVORE DI SEL

1. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal fornitore nei confronti di SEL, con la stipula della convenzione il Fornitore medesimo ha prestato in favore di SEL (soggetto beneficiario) , ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data 01/09/2026 dalla Allianz S.p.A. avente n. 507.303.456 di importo pari ad euro 96.377,00 = (euro novantaseimilatrecentosettantasette/00) [pari all'1% dell'importo contrattuale della Convenzione, salve le diminuzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice].
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la stipula della Convenzione nei confronti della SEL, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che SEL ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
3. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione.
4. La garanzia è svincolata progressivamente e proporzionalmente nel limite massimo dell'80%, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice e lo svincolo dell'ammontare residuo della garanzia è autorizzato dalla SEL a seguito della scadenza, eventualmente prorogata, della Convenzione.

GARANZIA DEFINITVA IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

5. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che aderiscono alla Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato in favore delle Amministrazioni Contraenti (soggetti beneficiari) , ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata alla SEL in data 01/09/2026 dalla Allianz S.p.A. avente n. 507.303.457 di importo pari ad euro 481.884,00 = (euro quattrocentoottantunmilaottocentoottantaquattro/00) [pari al 5% dell'importo contrattuale Convenzione, salve le diminuzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice].
6. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con i Contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
7. La garanzia opera per tutta la durata dei Contratti attuativi, anche eventualmente prorogati, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da essi scaturenti e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità finale e/o di attestazione di regolare esecuzione finale e comunque decorsi 12 mesi dalla data di cessazione delle forniture.

8. La garanzia è svincolata progressivamente e proporzionalmente nel limite massimo dell'80%, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice sulla base dello stato di avanzamento della fornitura, a seguito di apposita comunicazione ricognitiva al garante della SEL che attesta la regolare esecuzione delle forniture eseguite sulla base delle verifiche di conformità/regolari esecuzioni rilasciate dalle Amministrazioni contraenti.
9. Lo svincolo dell'ammontare residuo della garanzia è autorizzato dalla SEL previa acquisizione delle verifiche di conformità finali/attestazioni di regolare esecuzione finali da parte delle Amministrazioni contraenti.

*****

10. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SEL, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli Contratti attuativi.
11. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo SEL ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14
RISOLUZIONE

1. SEL e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e/o il singolo Contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
   a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
   b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) e secondo le linee guida A.N.AC.;
   c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
   d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
   e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SEL o, ove previsto, delle Amministrazioni;
   f) nei casi di violazione degli obblighi previsti di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente atto;
   g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;
   h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo Decreto;
   i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. In applicazione dell'art. 122 del Codice, la Convenzione e i singoli Contratti attuativi possono essere risolti per grave inadempimento del fornitore rispettivamente ad iniziativa della SEL e delle singole Amministrazioni Contraenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratto/i di fornitura, la Società e/o l'Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto di fornitura risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La SEL, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

ARTICOLO 15
RECESSO

1. La SEL ha diritto di recedere dalla presente Convenzione per giusta causa, oppure, con un preavviso di 60 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC e/o con raccomandata A/R.
2. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere dai rispettivi Contratti attuativi per giusta causa oppure con un preavviso di 45 giorni da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC e/o con raccomandata A/R.
3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. Qualora SEL receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC e/o con raccomandata A/R.
5. Le Amministrazioni che esercitano la facoltà di recesso sono tenute al pagamento delle forniture eseguite nonché al pagamento di una indennità pari al decimo della rispettiva fornitura non eseguita da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore presunto della singola fornitura, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare della fornitura eseguita.

ARTICOLO 16
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di SEL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 17
SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 18
CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il ricorso da parte del Fornitore alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura e prodotti in sede di stipula della presente Convenzione, non costituisce subappalto.

ARTICOLO 19
RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore è il Dott. Fabio ARMANDI.
2. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di SEL, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 20
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e SEL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 21
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice Etico e di comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ED.3), e delle relative Misure Integrative 2025-27 della SEL, consultabili e scaricabili nella sezione "Altri Contenuti" - "Prevenzione della Corruzione", in "Società Trasparente" sul sito web istituzionale della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la SEL.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e di comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ED.3), e nelle relative Misure Integrative 2025-27, adottati da SEL ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, SEL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 22
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che SEL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a SEL e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. SEL verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a SEL, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che SEL si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

11. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 23
BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e SEL, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di SEL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la SEL sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di SEL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, le stesse Amministrazioni Contraenti e/o SEL hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dei singoli Contratti di fornitura e/o della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 24
FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e SEL sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 25
TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, SEL e il Fornitore, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
   In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
   L'informativa è contenuta nel paragrafo "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

ARTICOLO 26
CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Potenza,

SEL S.p.A.

Firmato digitalmente da: LUIGI MODRONE
Data: 29/09/2026 17:08:02
(firmato digitalmente)

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da: Dettoni Patrizio
Data: 15/10/2026 10:35:29
(firmato digitalmente)

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Modifiche Contrattuali); Articolo 7 (Obbligazioni del Fornitore); Articolo 8 (Attivazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento); Articolo 11 (Aggiornamento dei corrispettivi); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (recesso); Articolo 16 (Danni e Responsabilità civile); Articolo 17 (Subappalto); Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 21 (Codice Etico e di comportamento – Modello organizzativo *ex* D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 24 (Foro competente); Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 26 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da: Dettoni Patrizio
Data: 15/10/2026 10:35:30
(firmato digitalmente)